

REGOLAMENTO (CEE) N. 58/88 DELLA COMMISSIONE**dell'8 gennaio 1988****che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Algeria, del Marocco e della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1512/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 22 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 15 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie della Tunisia⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1518/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo all'articolo 21 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 14 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie dell'Algeria⁽²⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

visto il regolamento (CEE) n. 1525/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, recante conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere all'articolo 23 dell'accordo di cooperazione e all'articolo 16 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco e concernente l'importazione nella Comunità di crusche e staccature originarie del Marocco⁽³⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere,

considerando che l'accordo sotto forma di scambio di lettere allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76 prevede che l'elemento

mobile del prelievo calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1988, una nuova nomenclatura combinata che soddisfa nel contempo le esigenze della tariffa doganale comune e delle statistiche del commercio estero della Comunità e sostituisce l'attuale nomenclatura;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti delle sottovoci 2302 30 e 2302 40 della nomenclatura combinata dei mesi d'ottobre, novembre e dicembre 1987,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di cui al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere costituente l'accordo allegato ai regolamenti (CEE) n. 1512/76, (CEE) n. 1518/76 e (CEE) n. 1525/76, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie rispettivamente della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.